

	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA	
	ALL'INGIUNZIONE FISCALE PER LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI	
	TOSCANI – CIG 5793073312	
	L'anno 2016 il giorno 27 del mese di ottobre;	
	TRA	
	Anci Toscana con sede legale in Firenze, V.le Giovine Italia n° 17, codice	
	fiscale e partita IVA n° 01710310978 di seguito indicata come	
	“Amministrazione”, rappresentata da Simone Gheri nato a Firenze il 23 luglio	
	1966, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua	
	qualità di Direttore Generale nominato con delibera dell'Assemblea	
	Congressuale del 14/10/2014 e autorizzato, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto	
	dell'Associazione, ad impegnare legalmente e formalmente	
	l'Amministrazione;	
	E	
	la Società Publiservizi S.r.l. di seguito indicata come “Società” con sede	
	legale in Roma (RM) Piazza Capranica 95, codice fiscale e Partita IVA n.	
	03218060659 iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di	
	Roma, rappresentata dal Sig. Luigi Monti nato a Scafati (SA) il 05/06/1966,	
	codice fiscale MNTLGU66H05I483S in qualità di Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione della Società, che interviene al presente atto in proprio e	
	quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito fra	
	la medesima in qualità di capogruppo e in qualità di mandanti da Etruria	
	Servizi S.r.l., Infotirrena S.r.l., Ouverture Service S.r.l., A.EG. S.p.A. delle	
	quali si riportano sotto i riferimenti.	
	1	

Il RTI (di seguito: "Raggruppamento") costituito ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.

163/2006 con atto del notaio Fabio Provitera in Caserta in data 18/07/2016

con atto numero 14401 e registrato presso l'agenzia delle entrate di Caserta

in data 28/07/2016 con numero 10759 che in copia conforme all'originale si

allega al presente contratto, è composto dai seguenti soggetti:

- Publiservizi S.r.l., mandataria cui è conferito con l'atto sopra richiamato il potere di stipulare il presente contratto in nome e per conto delle mandanti;

- Etruria Servizi S.r.l. con sede legale a Grosseto (GR), codice fiscale e Partita Iva n. 01155680539, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Grosseto (GR);

- Infotirrena S.r.l. con sede legale a Follonica (GR), codice fiscale e Partita Iva n. 01000610533, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Grosseto (GR);

- Ouverture Service S.r.l. con sede legale a Scarlino (GR), codice fiscale e Partita Iva n. 01065700534, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Grosseto (GR);

- A.EG. S.p.A. con sede legale a Lucca (LU), codice fiscale e Partita Iva n. 01827240464, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lucca (LU);

#### PREMESSO

- che l'Amministrazione ha sottoscritto una Convenzione con parte dei Comuni della Toscana finalizzata a svolgere per gli stessi, la funzione di centrale di committenza per la gestione delle gare di appalto necessarie per l'espletamento dei servizi di assistenza all'ingiunzione fiscale per la

	riscossione degli enti locali toscani, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006	
	e dell'art. 1 comma 455 della L. 296/2006;	
	- che a seguito della suddetta convenzione, con atto n. 486 del 16/07/2014	
	l'Amministrazione ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi degli artt.	
	3 comma comma 37 e 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da	
	aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	
	predisponendo ed approvando tutta la documentazione di gara;	
	- che con il suddetto atto si è provveduto ad approvare: il Capitolato	
	descrittivo prestazionale e il relativo Allegato Tecnico, il Disciplinare di gara,	
	lo Schema di contratto e più in generale la restante documentazione utile per	
	lo svolgimento della procedura;	
	- che con atto n. 343 del 20/11/2015 l'Amministrazione ha provveduto ad	
	approvare i verbali di gara e di verifica dell'anomalia dell'offerta e procedere	
	all'aggiudicazione definitiva della procedura a favore della Società,	
	subordinandone l'efficacia all'esito positivo dei controlli;	
	- che Anci Toscana, con contratto di servizio sottoscritto il 09/05/2016, ha	
	affidato ad Anci Innovazione S.r.l. - C.F. e P.I. 01966680975, società in	
	House di Anci Toscana con sede legale in Viale Giovane Italia 17, 50122	
	Firenze, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze, le	
	attività di coordinamento e di supervisione dell'esecuzione contrattuale, in	
	particolare l'attività di contabilizzazione degli ordini pervenuti da tutti i comuni	
	aderenti rispetto all'importo totale dell'atto di adesione, conformemente a	
	quanto previsto nel capitolato della presente procedura. Anci Innovazione	
	svolgerà queste attività di supporto all'esecuzione del contratto nelle	
	modalità indicate nell'Allegato Operativo al presente contratto e sarà	

remunerata direttamente dai singoli Enti aderenti, sulla base di quanto ivi riportato;

- che l'impegno a costituire garanzia definitiva ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 rilasciato dal Raggruppamento in sede di gara è inteso a favore di tutti i potenziali Enti aderenti e fino alla concorrenza dell'importo totale massimo contrattualizzato tra Anci Toscana e l'affidatario, così come previsto dal Capitolato Descrittivo Prestazionale, le cui clausole, come quelle di tutta la documentazione di gara predisposta da Anci Toscana, sono state accettate integralmente e senza riserva dal Raggruppamento al momento dell'invio dell'offerta. Il Raggruppamento quindi rilascerà garanzia definitiva per l'esecuzione dell'appalto a favore di ogni Ente che aderirà al contratto stipulato tra Anci Toscana e l'affidatario, nella percentuale prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 comma 1, da applicarsi all'importo dello specifico Atto di adesione;

- che come previsto dal decreto N° 237 del 01/07/2016 è stata confermata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva in questione e si è decretato di procedere alla sottoscrizione del presente contratto in pendenza di ricevere ancora l'esito di alcuni dei controlli avviati, sottoponendo perciò il presente contratto a clausola risolutiva espressa qualora anche solo uno dei controlli nei confronti della società non abbia un esito positivo tale da escludere la sussistenza di cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione.

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

Tutto ciò premesso, i comparenti, come sopra costituiti, in possesso di

certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 – OGGETTO E CAUSA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza all'ingiunzione fiscale per la riscossione degli Enti Locali toscani che ne faranno richiesta, in base a quanto indicato nei documenti di gara e al successivo articolo 7.

Il Contratto ha oggetto complesso, ma causa unitaria, individuata dalle parti nell'interesse alla corretta erogazione complessiva dei servizi predetti, secondo ottimali standards di efficienza. Il mantenimento globale dei predetti standards integra il contenuto dell'obbligazione assunta dall'Affidatario, che si obbliga, perciò, ad eseguire tutte le attività utili, per la realizzazione dell'interesse degli Enti aderenti, anche se non esplicitamente indicate nel presente Contratto. Dette attività rivestono carattere essenziale per la realizzazione della causa del Contratto, anche quando siano richieste soltanto per uno o più degli Enti aderenti.

Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite dal Raggruppamento sopra indicato nelle modalità seguenti:

1. PUBLISERVIZI SRL (MANDATARIA) - Le prestazioni svolte sono elencate di seguito e ciascuna prestazione sarà svolta per una percentuale del totale della prestazione medesima pari al 42%:

Attività di riscossione - ingiunzioni fiscali per enti convenzionati - ingiunzioni fiscali per enti non convenzionati – assistenza sportello per gli enti

	convenzionati - assistenza sportello per gli enti non convenzionati – ufficiali	
	della riscossione per gli enti convenzionati - ufficiali della riscossione per gli	
	enti non convenzionati – quote inesigibili per gli enti convenzionati - quote	
	inesigibili per gli enti non convenzionati – sollecito personalizzato per gli enti	
	convenzionati - sollecito personalizzato per gli enti non convenzionati –	
	pignoramento mobiliare per gli enti convenzionati - pignoramento mobiliare	
	per gli enti non convenzionati – procedure concorsuali per gli enti	
	convenzionati – procedure concorsuali per gli enti non convenzionati –	
	procedure esecutive per gli enti convenzionati - procedure esecutive per gli	
	enti non convenzionati 2. ETRURIA SERVIZI SRL (MANDANTE) - Le	
	prestazioni svolte sono elencate di seguito e ciascuna prestazione sarà	
	svolta per una percentuale del totale della prestazione medesima pari al 8%:	
	Attività di riscossione - ingiunzioni fiscali per enti convenzionati - ingiunzioni	
	fiscali per enti non convenzionati – assistenza sportello per gli enti	
	convenzionati - assistenza sportello per gli enti non convenzionati – ufficiali	
	della riscossione per gli enti convenzionati - ufficiali della riscossione per gli	
	enti non convenzionati – quote inesigibili per gli enti convenzionati - quote	
	inesigibili per gli enti non convenzionati – sollecito personalizzato per gli enti	
	convenzionati - sollecito personalizzato per gli enti non convenzionati –	
	pignoramento mobiliare per gli enti convenzionati - pignoramento mobiliare	
	per gli enti non convenzionati – procedure concorsuali per gli enti	
	convenzionati – procedure concorsuali per gli enti non convenzionati –	
	procedure esecutive per gli enti convenzionati - procedure esecutive per gli	
	enti non convenzionati 3. A. E G. S.P.A. (MANDANTE) - Le prestazioni svolte	
	sono di elencate seguito e ciascuna prestazione sarà svolta per una	

percentuale del totale della prestazione medesima pari al 25%:

Attività di riscossione - ingiunzioni fiscali per enti convenzionati - ingiunzioni fiscali per enti non convenzionati – assistenza sportello per gli enti convenzionati - assistenza sportello per gli enti non convenzionati – ufficiali della riscossione per gli enti convenzionati - ufficiali della riscossione per gli enti non convenzionati – quote inesigibili per gli enti convenzionati - quote inesigibili per gli enti non convenzionati – sollecito personalizzato per gli enti convenzionati - sollecito personalizzato per gli enti non convenzionati – pignoramento mobiliare per gli enti convenzionati - pignoramento mobiliare per gli enti non convenzionati – procedure concorsuali per gli enti convenzionati – procedure concorsuali per gli enti non convenzionati – procedure esecutive per gli enti convenzionati - procedure esecutive per gli enti non convenzionati 4. INFOTIRRENA SRL (MANDANTE) - Le prestazioni

svolte sono elencate di seguito e ciascuna prestazione sarà svolta per una percentuale del totale della prestazione medesima pari al 25%:

Attività di riscossione - ingiunzioni fiscali per enti convenzionati - ingiunzioni fiscali per enti non convenzionati – assistenza sportello per gli enti convenzionati - assistenza sportello per gli enti non convenzionati – ufficiali della riscossione per gli enti convenzionati - ufficiali della riscossione per gli enti non convenzionati – quote inesigibili per gli enti convenzionati - quote inesigibili per gli enti non convenzionati – sollecito personalizzato per gli enti convenzionati - sollecito personalizzato per gli enti non convenzionati – pignoramento mobiliare per gli enti convenzionati - pignoramento mobiliare per gli enti non convenzionati – procedure concorsuali per gli enti convenzionati – procedure concorsuali per gli enti non convenzionati –

procedure esecutive per gli enti convenzionati - procedure esecutive per gli

enti non convenzionati 5. OUVERTURE SERVICE SRL (MANDANTE) - Le

prestazioni svolte sono elencate di seguito e ciascuna prestazione sarà

svolta per una percentuale del totale della prestazione medesima pari al

100%:

Servizio di call center e contact center per gli enti convenzionati - Servizio di

call center e contact center per gli enti non convenzionati.

Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto

dell'appalto, per ogni singolo membro, sono le seguenti:

1. PUBLISERVIZI SRL (MANDATARIA): quota di esecuzione delle

prestazioni 41%

2. ETRURIA SERVIZI SRL (MANDANTE): quota di esecuzione delle

prestazioni 7%

3. A. E G. S.P.A. (MANDANTE): quota di esecuzione delle prestazioni 24%

4. INFOTIRRENA SRL (MANDANTE): quota di esecuzione delle prestazioni

24%

5. OUVERTURE SERVICE SRL (MANDANTE): quota di esecuzione delle

prestazioni 4%

## ART. 2 – FONTI CONFLITTI E LACUNE

Le premesse e i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente atto.

Il Raggruppamento si obbliga ad eseguire le attività contrattuali a favore

degli Enti che ne faranno richiesta, nel rispetto di quanto previsto, oltre che

dal presente contratto, da:

- Capitolato Descrittivo prestazionale;



– Allegato tecnico al Capitolato Descrittivo prestazionale, entrambi sottoscritti con firma digitale dal Responsabile del Procedimento e accettati dal Raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta, depositati in originale presso la piattaforma START e conservati in copia in apposito fascicolo presso l'Amministrazione;

- Offerta tecnica – Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” presentati in modalità telematica dal Raggruppamento in sede di gara, sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti Signori Luigi Monti, Enrico Norcini, Franco Miglianti, Duilio Rossi, Leo Vermiglio Vittorio Vermigli, depositati in originale presso la piattaforma START e conservati in copia in apposito fascicolo presso l'Amministrazione

– Offerta economica;

– Dettaglio Economico, presentati in modalità telematica dal Raggruppamento in sede di gara, sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti Signori Luigi Monti, Enrico Norcini, Franco Miglianti, Duilio Rossi, Leo Vermiglio Vittorio Vermigli, depositati in originale presso la piattaforma START e conservati in copia in apposito fascicolo presso l'Amministrazione

– Piano delle Attività, coerente con quanto offerto dal Raggruppamento in sede di gara, concordato prima della sottoscrizione del presente atto, tra l'Amministrazione e il Raggruppamento che, sottoscritto dalle parti, è conservato nell'apposito fascicolo dell'Amministrazione.

In caso di contrasto tra quanto previsto dal presente contratto ed una disposizione contenuta nei documenti indicati nel precedente paragrafo,

prevarrà il Contratto.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai documenti contrattuali, trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nonché di ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici di servizi. Persistendo tale lacuna, troverà applicazione il codice civile.

#### ART. 3 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 7 e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta da parte degli Enti aderenti e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dello stesso Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### ART. 4 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione può richiedere all'esecutore, nei casi previsti dal comma 2 dello art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o riduzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 5 del presente Contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. L'Amministrazione si riserva altresì di richiedere ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti in aumento o riduzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del cinque per cento (5%) dell'importo di cui al successivo art. 5 del presente Contratto. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Raggruppamento maggiori oneri.

#### ART. 4-BIS – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

L'indirizzo PEC di Anci Toscana dedicato alle comunicazioni inerenti il presente contratto è: [pec.garericossione@ancitoscana.com](mailto:pec.garericossione@ancitoscana.com)

L'indirizzo PEC degli Enti aderenti sarà comunicata di volta in volta alla Società al momento dell'adesione degli stessi.

La PEC della Società è: [publiservizi@pec.it](mailto:publiservizi@pec.it).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale dell'Atto di adesione.

#### ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di tre anni solari decorrenti dalla data di marcatura temporale (27/10/2016).

Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere al Raggruppamento la proroga dei servizi fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi per un importo massimo di Euro 18.886.740,755 (Euro diciottomilioni ottocentoottantaseimila settecentoquaranta/settecentosettantacinque) oltre IVA nei termini di legge.

Nel predetto periodo, l'affidatario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni.

L'Amministrazione potrà altresì, nei termini previsti dal Capitolato descrittivo prestazionale, nel termine di tre anni dalla sottoscrizione del presente atto, provvedere al rinnovo del medesimo per un periodo di ulteriori tre anni.

#### ART. 6 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Il corrispettivo contrattuale massimo presunto per l'intera durata contrattuale è fissato in Euro 113.320.444,532 (Euro centotredicimilioni trecentoventimila quattrocentoquarantaquattro/cinquecentotrentadue) oltre IVA nei termini di legge.

L'importo corrisposto al Raggruppamento sarà calcolato in relazione alle quantità e tipologie effettive di servizi acquistati dai singoli Enti sulla base dei prezzi unitari indicati nella tabella di Dettaglio Economico presentata in modalità telematica dal Raggruppamento in sede di gara, sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti, Signori Luigi Monti, Enrico Norcini, Franco Miglianti, Duilio Rossi, Leo Vermiglio Vittorio Vermigli, depositata in originale presso la piattaforma START e conservata in copia in apposito fascicolo presso l'Amministrazione.

L'importo contrattuale massimo è stato calcolato tenendo conto dei quantitativi complessivi stimati, in relazione al numero di comuni indicati negli Allegati tecnici A e B. Le quantità indicate nel suddetto documento sono state riportate ai soli fini della valutazione economica dell'appalto. Non è quindi vincolante, in sede di esecuzione dell'appalto, l'acquisto da parte degli Enti sottoscrittori della Convenzione delle quantità ivi indicate. L'effettivo raggiungimento delle stesse è subordinato all'effettiva adesione degli Enti ed ai loro fabbisogni in termini quantitativi, così come disciplinato al successivo articolo 7.

L'Amministrazione non garantisce al Raggruppamento il raggiungimento né di un importo minimo contrattuale né di un numero minimo di adesioni, le quali sono subordinate alla volontà dei singoli Enti.

La Società con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, così come il Raggruppamento tutto, durante l'esecuzione dell'appalto, a non sollevare alcuna eccezione relativa alle quantità effettivamente richieste garantendo, nel rispetto del corrispettivo contrattuale massimo, l'evasione di qualsiasi ordinativo, fino alla concorrenza, nell'intero periodo contrattuale, di quantitativi totali per ciascuna voce minori/maggiori di quelli indicati nei fogli che costituiscono il Dettaglio Economico.

#### ART. 7 - ADESIONE AL CONTRATTO

Il presente contratto viene stipulato da Anci Toscana al fine di fornire un servizio ai comuni toscani per l'esecuzione dei *Servizi di assistenza all'ingiunzione fiscale per la riscossione degli Enti Locali toscani* che ne faranno richiesta, in base a quanto indicato all'articolo 4 del Capitolato descrittivo prestazionale, al presente articolo e con le modalità operative

dettagliate nell'Allegato Operativo al presente contratto, che, firmato dalle parti è conservato in atti in apposito fascicolo dell'Amministrazione.

Il Raggruppamento è tenuto, fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale di cui ai precedenti articoli 5 e 6, a consentire l'adesione agli Enti elencati negli Allegati tecnici A e B. La Società, e per suo tramite il Raggruppamento, si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, a prestare i servizi agli stessi patti e condizioni, indipendentemente dal numero di Enti aderenti, fermo restando quanto previsto all'art. 4 del Capitolato descrittivo prestazionale circa la variabilità del prezzo in relazione alle quantità acquistate.

Gli Enti potranno aderire al contratto tramite la sottoscrizione di uno o più specifici atti di adesione, previa verifica da parte dell'Amministrazione della capienza economica dell'importo massimo contrattuale e della presentazione della cauzione definitiva, nei termini previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, calcolata nella misura percentuale del 100,126% rispetto all'importo contrattuale di adesione (da dimezzare qualora ricorrano le previsioni di cui al successivo articolo 16) oltre che di apposita appendice nominale a favore dell'Ente alle polizze di cui al successivo articolo 17. Gli importi dovuti dagli Enti, che aderiranno al contratto, sono a totale carico degli stessi.

L'Affidatario si impegna a riconoscere come vincolanti le manifestazioni di volontà poste in essere da ogni singolo Ente aderente per esecuzione del presente Contratto.

Il presente Contratto Quadro contiene la disciplina del rapporto contrattuale tra tutti gli enti aderenti e il Raggruppamento.

ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E REFERENTE DELL'ESECUTORE

	Ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2001, si individua:	
	- il Sig. Luca Fanciullacci, quale Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione;	
	- La Società individua quale referente del servizio la Sig.ra Elena Natale.	
	Il Referente del servizio indicato dalla Società è il responsabile contrattuale principale verso l'Amministrazione, pertanto deve essere reperibile per urgenze nei giorni feriali e prefestivi inclusi. A tale scopo la Società fornisce la seguente specifica indicazione di reperibilità: lun-ven 9.00-13.00 14.00-18.00.	
	I dati di contatto cui reperire il Referente per l'appaltatore sono i seguenti:	
	Publiservizi srl – Corso Pietro Giannone n.50 – 81100 Caserta	
	Telefono: 0823/319319;	
	Fax: 0823/319299.	
	Posta elettronica certificata (PEC): publiservizi@pec.it	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede alla verifica della capienza contrattuale, autorizza gli Enti che manifestano l'interesse all'adesione, approva l'atto di adesione definitivo, vigila sulla corretta esecuzione del presente contratto, provvede a concordare le eventuali revisioni dei prezzi, modifiche, integrazioni, estensioni.	
	Il Referente dell'appaltatore costituisce l'interfaccia della Società nei confronti dell'Amministrazione, intrattenendo in particolare rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nel Capitolato descrittivo prestazionale e nel Capitolato Tecnico.	
	Le ulteriori attività di verifica della conformità dei servizi forniti, liquidazione	
	15	

delle relative fatture, contestazione alla Società degli eventuali disservizi, applicazione delle penali, sono demandate agli Enti, ai sensi dell'articolo 8 del Capitolato descrittivo prestazionale.

#### ART. 9 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A seguito dell'adesione da parte di un Ente, il Raggruppamento è tenuto a dare avvio al servizio con le modalità e le tempistiche fissate nell'Allegato Tecnico al Capitolato descrittivo prestazionale e nell'Offerta tecnica presentata dal Raggruppamento in sede di offerta.

#### ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità viene svolta, limitatamente alla fornitura dei servizi relativi al proprio Ente, dal Direttore dell'esecuzione dello stesso Ente oppure, ove non nominato, dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente suddetto. La verifica dovrà essere conclusa entro 20 giorni solari dal ricevimento di ogni fattura da parte dell'esecutore. La verifica verrà eseguita sulla base del controllo, a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

- - Flussi informativi/reportistica delle attività svolte resi disponibili dalla Società attraverso l'interfaccia telematica della riscossione prevista all'articolo 6 del Capitolato descrittivo prestazionale;
- Rilevazione del rispetto delle tempistiche previste dall'Allegato tecnico o rispetto a quanto offerto dal concorrente nella propria offerta tecnica, attraverso il controllo dei flussi di cui al punto precedente;
- Report delle attività svolte dal call center, dal contact center e di sportello ove attivati.
- Esito dei controlli, anche a campione, svolti sul funzionamento dei servizi di call center, contact center e di sportello ove attivati;



– esito dei controlli svolti dal Direttore dell'Esecuzione di Anci Toscana

ai sensi dell'art. 8 del Capitolato descrittivo prestazionale.

Nel caso di verifica positiva, il Direttore dell'esecuzione dell'Ente trasmetterà al Responsabile del procedimento dell'Ente stesso il verbale che autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al successivo art. 12.

Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: servizio condotto in difformità da quanto previsto nell'Allegato tecnico e/o rispetto a quanto offerto dal concorrente nella propria offerta tecnica, non rispetto delle tempistiche, etc.) il Direttore dell'esecuzione dell'Ente potrà richiedere chiarimenti per iscritto che la Società dovrà fornire sempre per iscritto, nel termine ultimativo di 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta. Nell'ipotesi che i chiarimenti non vengano forniti nei tempi prescritti o siano ritenuti insufficienti a chiarire il comportamento tenuto dal Raggruppamento, il Direttore dell'esecuzione dell'Ente formalizzerà la verifica negativa. La stessa potrà determinare, a scelta dell'Ente coinvolto e a seconda della gravità delle disfunzioni rilevate, l'applicazione di penali nella misura prevista al successivo art. 13, da applicare in riduzione alla somma fatturata, oppure tramite escussione di parte della cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 e ferma restando, in caso di grave e ripetuta disfunzione, la possibilità di risoluzione dell'atto di adesione quando si verifichino le condizioni previste dal successivo art. 13. Nel caso di verifica con esito negativo e relativa applicazione di penali e/o risoluzione dell'atto di adesione, l'Ente dovrà trasmettere all'Amministrazione, per le valutazioni del caso, le conclusioni della verifica e le conseguenti azioni adottate nei confronti del

Raggruppamento. Il Direttore dell'esecuzione di ANCI Toscana potrà svolgere controlli a campione al fine di condurre un'attività di monitoraggio e di ispezione globale sui servizi svolti dalla società con le modalità previste dall'art. 8 del Capitolato descrittivo prestazionale. Nel caso in cui l'attività abbia un esito negativo il Direttore all'esecuzione di ANCI Toscana lo comunica al Responsabile Unico del procedimento di ANCI Toscana che può provvedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di conseguenza di tutti i relativi atti di adesione sottoscritti dagli Enti.

#### ART. 11 – APPLICAZIONE DELLA TARIFFAZIONE DEGLI SCAGLIONI

I prezzi unitari che il Raggruppamento dovrà applicare per il calcolo dell'importo totale da fatturare a ciascun Ente saranno quelli offerti in sede di gara nell'ambito dello scaglione di riferimento tenuto conto delle quantità di servizi già consuntivati agli Enti, per ciascuna tipologia alla data di fatturazione così come indicato all'articolo 4 del Capitolato descrittivo prestazionale. Tale servizio deve essere stato eseguito secondo le prescrizioni dell'Allegato Tecnico. Nello specifico:

- Prezzo del servizio di call center e contact center per ciascun comune in base alla fascia di appartenenza;
- Prezzo a giornata per il supporto alle attività di sportello;
- Prezzo a giornata per l'attività dell'ufficiale della riscossione;
- Prezzo a quota per la gestione delle quote inesigibili;
- Aggio per l'attività di sollecito personalizzato per il pagamento;
- Prezzo a pignoramento mobiliare;
- Prezzo per la gestione delle procedure concorsuali per ciascun comune in base alla fascia di appartenenza;

- Prezzo ad atto per la gestione delle procedure esecutive;

## ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento fatturerà trimestralmente direttamente ad ogni singolo Ente aderente l'importo relativo alle attività svolte nel periodo per lo stesso, con le modalità indicate più sotto.

Le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate, per ciascun Ente aderente, al relativo Direttore di esecuzione del contratto oppure, in assenza del Direttore, al RUP. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:

“Procedura aperta per l'affidamento, in modalità telematica, dei servizi di assistenza all'ingiunzione fiscale per la riscossione degli enti locali toscani -

CIG originario 5793073312 - Ente aderente ..... C.F. ....- CIG derivato: ..... – C.U.U. Ente .....” devono essere inviate tramite i

canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse a ciascun Ente aderente per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione a ciascun Ente aderente delle fatture ad opera delle società mandanti del RTI, Publiservizi

(mandataria) è tenuta a comunicare a ciascun ente aderente secondo la modalità indicata al precedente articolo 4-bis "Gestione digitale del contratto" le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle società mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle società mandanti del Raggruppamento e in assenza di specifica comunicazione della società capogruppo che autorizza la fatturazione, ciascun Ente aderente rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.

Nella fattura dovranno essere indicati per ciascun servizio effettuato nel trimestre in questione: l'importo unitario, il totale dei servizi acquistati, il prodotto relativo al netto di IVA e la percentuale di IVA da applicare con il relativo importo, nonché l'importo totale da pagare. Alla fattura dovrà altresì essere allegato il riepilogo dei servizi svolti dettagliati per tipologia.

Si applica il divieto di anticipazione del prezzo di cui all'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1997 n. 140. I pagamenti saranno disposti previa verifica positiva, prevista al precedente art. 9 da parte del Direttore dell'esecuzione dell'Ente confermata dal R.U.P. dello stesso, della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In caso di ritardo nel pagamento da parte della Società delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Ente può applicare quanto previsto all'art. 5 del DPR 207/2010.

L'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura e comunque, ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010, dopo aver verificato la permanenza della regolarità contributiva e assicurativa di ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Ente, il tasso di mora viene stabilito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 lettera e) del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 s.m.i., in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del medesimo decreto. Eventuali irregolarità riscontrate saranno segnalate dall'Ente alla Direzione Provinciale del Lavoro. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Ente ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione, verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, prima del pagamento della fattura, la società in questione è tenuta a emettere e trasmettere all'Ente specifica nota di accredito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. N. 231/2002. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'esecuzione dei servizi oggetto della presente contratto, pena la risoluzione dell'atto di adesione dell'Ente coinvolto e l'incameramento della relativa cauzione.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del DURC) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602) nei confronti di tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento.

In caso di ottenimento da parte dell'Ente del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, anche da una sola delle imprese facenti parte del Raggruppamento, l'Ente trattiene dall'ammontare del pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. L'Ente segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di inadempienza contrattuale contestata anche ad una sola delle imprese facenti parte del Raggruppamento, l'Ente può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l'applicazione delle eventuali penali previste nel presente contratto. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00), procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00), derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Ciascun Ente aderente, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al Raggruppamento fino a che questo non si sia

	posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione	
	delle eventuali penali.	
	Tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento, a pena di nullità del	
	presente contratto, sono tenute ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.	
	Il Raggruppamento si obbliga ad inserire nei contratti con i propri	
	subcontraenti e nel contratto tra le parti del Raggruppamento stesso, a pena	
	di nullità assoluta del contratto/subcontratto, un'apposita clausola con la	
	quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'art. 3 della L. 136/2010. Il Raggruppamento si impegna a dare	
	immediata comunicazione agli enti aderenti, all'Amministrazione ed alla	
	Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria	
	controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	I pagamenti da parte di ciascun Ente aderente, per il corrispettivo di	
	competenza di ciascuna società , saranno eseguiti con ordinativi a favore di:	
	PUBLISERVIZI SRL (MANDATARIA)	
	Conto corrente bancario n. 5631 intrattenuto presso Banco di Napoli , Filiale	
	di Caserta, via GM Bosco n. 85, Iban : IT09E010101014901100000005631	
	Soggetti delegati ad operare sul conto :	
	Monti Luigi, nato a Scafati, il 05.06.1966, codice fiscale	
	MNTLGU66H05I483S	
	Natale Elena , nata a Roma il 19.05.1976, codice fiscale	
	NTLLNE76E59H501A	
	ETRURIA SERVIZI SRL (MANDANTE)	

	Conto Corrente bancario intrattenuto presso CRF Spa- Agenzia 1 di	
	Grosseto	
	Iban IT64N06160143011000010476000	
	Soggetti delegati ad operare sul conto :	
	Miglianti Franco, naato a Follonica (GR) il 12.01.1947, residente in Grosseto,	
	via Giuseppe Saragat n. 52, codice fiscale MGLFNC47A12D656M	
	INFOTIRRENA SRL (MANDANTE)	
	Conto corrente bancario n. 92879 intrattenuto presso Nuova banca Etruria	
	Fialiale di Follonica	
	Iban : IT92U0539072240000000092879	
	Soggetti delegati ad operare sul conto :	
	Vermigli Leo vermiglio Vittorio nato a Massa Marittima (GR) il 15.07.1954,	
	codice fioscale VRMLRM54L15F032V	
	AEG Spa (MANDANTE)	
	Conto corrente bancario n. 1772 intrattenuto presso la Cassa di Risparmio di	
	Pistoia e della Lucchesia, Filiale 00588 – Borgo Giannotti – Lucca	
	Iban : IT94P0626013703100000001772	
	Soggetti delegati ad operare sul conto :	
	Fulgeri Roberto, nato a Lucca il 07.06.1955 residente a Lucca, codice fiscale	
	FLGRRT55H07E7150.	
	OUVERTURE SERVICE SRL (MANDANTE)	
	Conto corrente bancario intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo di	
	castagneto Carducci Agenzia di Follonica(GR) via Fratti 28- Follonica	
	Iban : IT94Y08461722400000010276575	
	Soggetti delegati ad operare sul conto :	



Norcini Enrico, nato a Bibbiena (AR) il 10.07.1954 residente a Follonica (GR)

via Buonarroti 27, codice fiscale NRCNRC54L10A851I.

Le Società sono tenute a comunicare all'Ente eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente sopra indicati. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara originario e quello derivato richiesto dal singolo Ente che ha aderito al presente contratto. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore di una delle banche/Poste Italiane sopra indicate, da estinguersi mediante accredito sui c/c dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica con i codici IBAN sopra indicati, o su un diverso conto corrente, bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che può essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla loro accensione o, se già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa sono inviati alla sede legale della Società. Il Sig. Luigi Monti dichiara espressamente, di esonerare per le società costituenti il Raggruppamento gli Enti da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che sono in tal modo effettuati.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

avvalendosi dei conti corrente bancari dedicati anche in via non esclusiva

alla presente commessa pubblica sopra indicati, l'Ente provvede alla

risoluzione dell'atto di adesione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### ART. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le

seguenti modalità/iter procedurale:

1) l'Ente che intende avviare la procedura di applicazione delle penali

conterà l'inadempimento alla Società inadempiente del Raggruppamento

e per conoscenza alla mandataria mediante posta elettronica certificata

(PEC);

2) la Società coinvolta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione

della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta

elettronica certificata (PEC);

3) l'Ente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni

conseguenti entro 3 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta alla

Società e per conoscenza alla mandataria;

4) In caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a detrarre il relativo

importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di

diversa competenza. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Ente di

esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti, ivi inclusa la

facoltà di incamerare, a titolo di penale, tutto o in parte il deposito

cauzionale, con l'obbligo di reintegro dello stesso da parte del

Raggruppamento.

Al verificarsi delle seguenti inadempienze potranno essere applicate al

Raggruppamento le relative penali, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori

maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

-Il non rispetto delle modalità e della tempistica fissate nell'Allegato Tecnico potrà determinare l'applicazione di penali, da parte dell'Ente interessato, di importi variabili da € 20,00 a € 50,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo o per ciascun giorno necessario per adeguarsi alle modalità richieste, in base alla gravità dell'inadempienza;

-Il non rispetto dei livelli di servizio previsti all'art. 9 dell'Allegato Tecnico "SLA per Call Center e Contact Center" potrà determinare l'applicazione di penali, da parte dell'Ente interessato di importi ricompresi tra € 20,00 e € 50,00 per ogni incongruità riscontrata, in base alla gravità dell'inadempienza;

-Nel caso in cui siano riscontrate delle incompatibilità dell'Agente della riscossione col ruolo che deve svolgere, in base a quanto indicato all'art. 4.2.2. dell'Allegato tecnico, con contestuale necessità di sostituzione dello stesso dall'incarico con altro agente della riscossione entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione dell'incompatibilità stessa da parte della Società o di un Ente e/o dell'Amministrazione: sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi;

-Nel caso in cui un atto oggetto di ingiunzione affidato da un Ente sia annullato o comunque risulti invalido per cause riferibili al servizio svolto dal Raggruppamento, l'Ente, fermo restando l'applicazione della penale, provvederà a richiedere al Raggruppamento un risarcimento del danno subito fino alla concorrenza massima del valore dell'atto stesso, da soddisfare entro 30 giorni dalla richiesta. È onere del Raggruppamento provvedere ad attivare l'assicurazione per la refusione del danno subito

dall'Ente, sulla base delle clausole che regolano il funzionamento della polizza e le tipologie di rischi coperti dalla polizza stessa. In ogni caso, il danno contestato dall'Ente deve essere risarcito entro il termine di cui sopra decorrente dalla contestazione avanzata da quest'ultimo, non rilevando se il risarcimento provenga dalla Società stessa o dalla compagnia assicurativa e se lo stesso sia provocato da colpa o dolo.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo di ciascun atto di adesione.

Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione dell'atto di adesione, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Interruzione immotivata del servizio;
- superamento del tetto massimo dell'applicazione delle penali (10% dell'importo di adesione);
- qualora siano riscontrate delle incompatibilità dell'Agente della riscossione col ruolo che deve svolgere, in base a quanto indicato all'art. 4.2.2. dell'Allegato tecnico e si verifichi che la Società ne fosse a conoscenza, non l'abbia segnalato ad Anci Toscana e nello specifico non abbia provveduto alla sostituzione;
- qualora la mancata sostituzione dell'Agente della riscossione a seguito della incompatibilità sopra riscontrata si prolunghi, senza alcuna motivazione plausibile da parte del Raggruppamento, oltre i cinque giorni lavorativi previsti per l'applicazione della rispettiva penale;
- accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale

	dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi	
	reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al	
	personale;	
	– mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia	
	previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro	
	nazionale e locali;	
	– violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione per più di	
	tre volte;	
	– subappalto;	
	– cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di	
	concordato preventivo al di fuori dell'eccezione di cui all'art. 186 bis	
	del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n.	
	83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di stati di moratoria e	
	di fallimento a carico della ditta aggiudicataria e di conseguenti atti di	
	sequestro o di pignoramento a suo carico;	
	– mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 10	
	giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ente;	
	– grave danno causato all'immagine dell'Ente.	
	Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:	
	-allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che	
	ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; qualora gli accertamenti	
	antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi e/o anche uno	
	solo degli eventuali altri controlli ancora pendenti nei confronti delle imprese	
	facenti parte del Raggruppamento evidenzino qualche causa ostativa alla	
	contrattazione con la pubblica amministrazione; allorché sia stata	

pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'appaltatore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di ciascun Ente aderente da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese facenti parte del Raggruppamento; in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

L'Ente ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: il Raggruppamento non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; il Raggruppamento non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Ente di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; il Raggruppamento si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità; il Raggruppamento sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili a lui medesimo; il Raggruppamento rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dall'Ente; si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di penali.

In caso di risoluzione del contratto, alla Società spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del

contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. L'Ente si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Raggruppamento, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della prestazione oggetto dell'appalto. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Raggruppamento dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione e di ciascun Ente aderente ad ottenere la prestazione.

Nel caso di grave e reiterata inadempienza contrattuale nei confronti di più Enti è prevista la possibilità di intervento da parte dell'Amministrazione ai fini della risoluzione dell'intero contratto.

In tal caso l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto del presente contratto alla Società risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 14 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO EX ART. 1 L. N. 135/2012

L'efficacia del contratto è quella fissata al precedente art. 4, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione ai sensi comma 13 dell'art 1 del D.L. 95/6 luglio 2012 come convertito con Legge n° 135 del 7 agosto 2012, qualora nel suddetto periodo contrattuale vengano definite convenzioni

di servizi da parte di CONSIP S.p.a. che rispondano ai requisiti di servizio così come richiesti dall'Amministrazione e che siano più favorevoli dei patti e condizioni alle quali il Raggruppamento si è aggiudicato la gara in oggetto, sempre che il medesimo non acconsenta, nel caso, ad una modifica delle condizioni economiche adeguandosi ai nuovi parametri.

In tal caso il Raggruppamento potrà presentare alla Amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione da parte della stessa circa la sussistenza della citata condizione, un adeguamento del corrispettivo in modo che risulti inferiore a quello indicato nella intervenuta convenzione.

#### ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentito il subappalto di nessuna parte del servizio contrattualizzato, in quanto non richiesto dal Raggruppamento in fase di gara.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato.

#### ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Raggruppamento a favore di ciascun Ente al momento della sua adesione al presente contratto costituirà cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria/assicurativa fino alla concorrenza del 100,126% dell'importo di adesione del singolo Ente; la suddetta percentuale è calcolata ai sensi del comma 1 art. 113 D.Lgs. 163/06 tenuto conto del ribasso presentato dalla Società rispetto all'importo posto base di gara. L'atto suddetto è trasmesso e conservato in originale presso i singoli Enti.

L'Importo della garanzia definitiva di cui sopra potrà essere ridotto, all'atto



della costituzione delle garanzie definitive per ciascun singolo Ente aderente, del 50%, in quanto la Società Publiservizi S.r.l, la Società Etruria Servizi S.r.l., la Società Infotirrena S.r.l., la Società Ouverture Service S.r.l., la Società A.E G. S.p.a. sono in possesso delle certificazioni di qualità come da atti presentati in gara e da verifica effettuata presso gli enti certificatori fatta dall'Amministrazione alla data attuale.

Resta inteso che il dimezzamento dell'importo della garanzia definitiva, come sopra indicato, potrà essere previsto solo se tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento, nel momento in cui dovranno costituire una garanzia definitiva ai sensi del presente articolo, saranno in possesso di una certificazione di qualità in corso di validità.

La garanzia, valida per tutto il periodo contrattuale, verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto secondo il disposto dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito di regolare verifica del buon esito dello svolgimento del contratto dopo la scadenza del periodo di adesione. La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità dell'adesione cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con il Raggruppamento fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'Ente. La mancata costituzione di suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e

l'incameramento della cauzione provvisoria. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Raggruppamento, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Raggruppamento dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. In caso di risoluzione del contratto il Raggruppamento incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

#### ART. 17 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Raggruppamento è responsabile per ogni danno, derivante da responsabilità civile professionale per perdite patrimoniali e da responsabilità civile per danni a terzi, che possa derivare all'Amministrazione, agli Enti ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone in genere oltre che perdite patrimoniali, derivanti dalle prestazioni contrattuali e/o alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dal Raggruppamento che ne risponderà in via esclusiva, esonerando già in via preventiva, ed espressamente l'Amministrazione e gli Enti.

Il Raggruppamento, a garanzia dei danni derivanti da errori professionali,

siano essi occorsi nei confronti del personale dell'Amministrazione, degli Enti e i terzi in genere, ha stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile Patrimoniale numero IFL0009507, e relativa appendice n° 1 alla suddetta polizza rilasciata da AIG con contraente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Publiservizi S.r.l., A.E.G. S.p.A., Etruria Servizi S.r.l., Infotirrena S.r.l., Ouverture Service S.r.l. con decorrenza dal 01/08/2016 e scadenza al 01/08/2017, salvo eventuali proroghe, per un massimale unico per sinistro e per anno assicurativo, pari a Euro 10.000.000,00 (Euro diecimilioni) dedicato al presente appalto. La polizza prevede inoltre il risarcimento all'Amministrazione e agli Enti dei maggiori costi che questi dovessero sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto dell'appalto, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione dei servizi, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del Contratto con conseguente escussione della fideiussione.

Il Raggruppamento, a garanzia dei danni di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, verso cose e/o persone, siano essi occorsi nei confronti del personale dell'Amministrazione, degli Enti e i terzi in genere, ha stipulato polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro numero ILI0002396 II edizione rilasciata dal AIG con contraente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Publiserviz S.r.l., A.E.G. S.p.A., Etruria Servizi S.r.l., Infotirrena S.r.l., Ouverture Service S.r.l. con decorrenza dal 01/08/2016 e scadenza al 01/08/2019 (rinnovabile di anno in anno, si veda pag. 12), salvo eventuali proroghe, per un massimale unico per sinistro e per anno assicurativo, così

come risulta dall'appendice n° 1 All'anzidetta polizza RC, pari a Euro 10.000.000 (Euro diecimilioni). La polizza prevede inoltre il risarcimento all'Amministrazione e agli Enti dei maggiori costi che questi dovessero sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto dell'appalto, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione dei servizi, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del Contratto con conseguente escussione della fideiussione.

Per quanto non indicato al presente articolo, si richiama quanto previsto all'articolo 13 del Capitolato descrittivo prestazionale. Le polizze sopra indicate con le relative appendici, sono conservate in copia presso gli uffici dell'Amministrazione.

Per ciascuna delle due polizze, il Raggruppamento dovrà provvedere a costituire apposite appendici nominative specifiche per ogni Ente aderente al presente contratto al momento della sua adesione al contratto.

Per l'intera vigenza contrattuale il Raggruppamento è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento delle cauzioni definitive rilasciate ad ogni singolo Ente, a titolo di penale, e fatto salvo l'eventuale obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma

l'intera responsabilità del Raggruppamento anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, il Raggruppamento, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

Qualora la compagnia assicurativa non provveda al risarcimento del danno subito per cause non attribuibili all'Amministrazione e/o agli Enti, quest'ultimi si riservano, nel termine fissato nella lettera con la quale gli Enti notificano il danno e la richiesta di risarcimento, di trattenere l'importo sul pagamento della prima fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione definitiva con obbligo di reintegro entro dieci giorni.

#### ART. 18 - SPESE A CARICO DELLA SOCIETA'

Sono da considerarsi a carico della Società tutte le spese di viaggio, di personale, nonché ogni altra spesa che si renderà necessaria durante l'esecuzione del contratto affinché esso venga svolto a regola d'arte.

#### ART. 19 - RECESSO CONTRATTUALE

L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso al Raggruppamento sarà riconosciuto il pagamento della quota delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese,

anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

#### ART. 20 – CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.163/2006 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 5793073312. Gli Enti provvederanno al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

#### ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si fa riferimento al D.Lgs. n.196/2003 che dovrà essere applicato nell'esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa disposizione di legge, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca

avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati sarà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge. Sarà fatto obbligo al Raggruppamento di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Amministrazione. In particolare il Raggruppamento dovrà: 1. mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale; 2. non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. L'Amministrazione autorizzerà esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati, nei termini disposti dal citato D.Lgs. 196/2003. Non sarà pertanto necessario che la Società debba richiedere il consenso al trattamento dei dati.

#### ART. 22 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione e gli enti aderenti del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. Ciascuna impresa facente parte del è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento si impegna a esibire su richiesta dell'Amministrazione la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

Nell'esecuzione del contratto, il Raggruppamento è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione, agli Enti o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione e degli Enti da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al precedente articolo 20. In caso di violazione degli obblighi relativi alla riservatezza delle informazioni l'Amministrazione, ha diritto di richiedere alla Società il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

#### ART. 23 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Alla scadenza dei singoli atti di adesione o più in generale alla scadenza del presente contratto i servizi non ancora completati dovranno comunque



essere terminati nei termini massimi previsti nell'Allegato Tecnico.

#### ART. 24 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro. Per le controversie che potranno insorgere tra gli Enti e la Società sarà invece competente il Foro più prossimo all'Ente.

#### ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 74 lett. c) del D.P.R. 633/72 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico di ciascun Ente aderente mentre le spese di bollo sono a carico della Società. L'imposta di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico della Società.

#### ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel DPR 207/2010 alla Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 e successive modifiche, nei vigenti Regolamenti per la disciplina dei contratti dell'Amministrazione e degli Enti aderenti, e nel Codice Civile.

#### ART.27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Le parti si danno atto che la validità del contratto è condizionata alla

trasmissione entro il termine ultimo del 10 dicembre della seguente

documentazione: Copie autentiche delle polizze di Responsabilità

patrimoniale e RCT/O e relative appendici e procura (o estratto) dell'

assicuratore che dimostri il suo potere di impegnare la compagnia.

Trascorso tale termine il contratto si intenderà comunque risolto, con oneri e

spese derivanti da tale risoluzione a carico del Raggruppamento.

## ART. 28 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI

DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig.

Luigi Monti dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli

articoli 5 (Corrispettivo contrattuale), 12 (Fatturazione e pagamento), 13

(Penali e risoluzione del contratto), 19 (Recesso contrattuale), 22 (Obblighi e

responsabilità dell'appaltatore) e 24 (Controversie).

Firmato digitalmente da:

## Simone Gheri per l'Amministrazione

Luigi Monti in nome e per conto della Società e del Raggruppamento